



Città di
MERATE

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DEL SETTORE N. 20 IN DATA 04-08-2023

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO -
LIMITAZIONI ORARI - ESERCIZIO PUBBLICO

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.14 del 19.06.2023 "Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento acustico-esercizio pubblico", con la quale il Sindaco ha ordinato alla Società NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S quanto segue:

1. *di adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, in particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;*
2. *di predisporre e trasmettere a questo Comune, entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della presente ordinanza, un piano di bonifica acustica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro sessanta giorni dal rilascio dei permessi necessari per la realizzazione di eventuali opere, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;*
3. *di rispettare gli orari di esercizio indicati nella S.C.I.A pervenuta al "Portale Impresa in un giorno" del Comune di Merate con pratica n. 12043300966-210322-1258 e successive modifiche e integrazioni, raccomandando il rispetto dei decibel diurni e notturni previsti per la zona;*
4. *di rispettare il numero dei posti a sedere esterni indicati nella S.C.I.A pervenuta al "Portale Impresa in un giorno" del Comune di Merate con pratica n. 12043300966-210322-1258 e qui di seguito riportati: max. n.12;*

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.16 del 06.07.2023 "Proroga ordinanza sindacale n.14/2023 - Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento acustico - esercizio pubblico" con la quale il Sindaco ha concesso alla Società NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S. la proroga di ulteriori TRENTA GIORNI, decorrenti dalla scadenza di cui al punto 2 dell'ordinanza n.14 del 19.06.2023, per la predisposizione e trasmissione a questo Comune di un piano di bonifica acustica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro sessanta giorni dal rilascio dei permessi necessari per la realizzazione di eventuali opere, dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Restano fatti salvi le ulteriori prescrizioni di cui all'ordinanza citata in premessa;

DATO ATTO che l'ordinanza sindacale n.16 del 06.07.2023 è stata trasmessa all'indirizzo pec *omissis* della Società NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S in data 06.07.2023, come risulta dalla ricevuta di consegna presente agli atti dell'Ufficio Suap;

PREMESSO CHE il termine di TRENTA GIORNI, decorrenti dalla scadenza di cui al punto 2 dell'ordinanza n.14 del 19.06.2023, entro il quale la Società NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S doveva provvedere alla predisposizione e trasmissione a questo Comune di un piano di bonifica acustica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che doveva descrivere dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge è scaduto;

DATO ATTO che la Società NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S non ha ottemperato quindi alla predisposizione e trasmissione al Comune di Merate, entro il termine indicato nell'ordinanza sindacale n.16 del 06.07.2023, del piano di bonifica acustica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge;

PRESO ATTO che si rende necessario prendere dei provvedimenti al fine di tutelare momentaneamente il disturbo arrecato al riposo ed alle attività umane;

VISTA la legge n.447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", come modificata dal D.lgs. n.42/2017;

VISTO il DPCM 14.11.1997 "Determinazione valori limite delle sorgente sonore";

VISTO il D.M. 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";

VISTA la Legge Regionale n.13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.05.2007 "Variante alla classificazione acustica del territorio – esame osservazioni ed approvazione definitiva";

VISTO il D.lgs. n.267/2000;

ORDINA

al fine di tutelare la quiete pubblica, in riferimento a quanto disposto dall'art.54 c.4 e 6 del D.Lgs. n.267/2000 alla Società NO HYPE BEER & FOOD S.R.L.S. con sede legale in Paullo (MI) Via del Ronco n.16 ed attività in Merate (Lc) P.zza della Vittoria n.8, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Consigliere Sig. *omissis* c.f. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis* Via *omissis* n. *omissis* quanto segue:

1. a partire dalla data di notifica della presente ordinanza e sino alla predisposizione e trasmissione al Comune di Merate (così come stabilito dalle ordinanze sindacali n.14 del 19.06.2023 e n.16 del 06.07.2023) del piano di bonifica acustica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge, **la chiusura dell'attività (interna ed esterna al locale) dovrà inderogabilmente avvenire per tutti i giorni della settimana entro le ore 24:00**

INCARICA

gli uffici Comunali preposti, per quanto di competenza, al fine di provvedere:

- a) tramite il Suap alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio di

Amministrazione della società obbligata come meglio distinto nella parte dispositiva;

- b) alla trasmissione di copia all'ARPA di Lecco Dipartimento di Oggiono;
- c) alla trasmissione di copia al Corpo di Polizia Locale di Merate.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente territorialmente da notificarsi a questo Comune entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della presente.

IL SINDACO

MASSIMO AUGUSTO PANZERI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*